

L'altra per venir in chiaro di quelli, che di propria au-
torità si sono usurpati simili titoli, senz'auerli impe-
trati dalla Maestà del Re N. S., o suoi antecessori, &
di quelli, che possedono Terre, Feudi, giuridizioni, &
altri effetti pertinenti alla R. C. per impegno, o con patto
di redimere; Et essendo da tutti state giudicate molto
necessarie, & a proposito le dette due gride, le habbiamo
fatte dispacchiare, e publicare, restando à cura vostra
l'incaminarle per il medesimo effetto alli Podestà, &
Giudici, che giudicarete conuenire, & di assistere con
la solita vigilanza all'essecutione.

La seconda Consulta conteneua otto capi de ricordi vostri,
à ciascuno de quali segue la resolutione da noi presa, cioè.

Al primo toccante alla vendita del Giardino del Castello
di questa Città, hauendo considerato il tenore delle ce-
dole già da cotesto Tribunale formate, & dalla detta
Giunta approuate, che ci rimetteste con la sudetta ter-
za Consulta del li 12, ci siamo ancora noi conformati,
e però passerete intanti all'essecutione, usando anche le
diligenze con la Città di Milano, per scoprire, se s'in-
clinasse à far alcun partito conforme al vostro ricordo,
e passando di corrispondenza col Magistrato Ordina-
rio per rispetto dell'assignatione necessaria per la fortifi-
catione, reparationi, e spese del Castello.

Al secondo. Essendosi veduta, e considerata la relatione,
che cotesto Tribunale fece al Sig. Duca di Feria l'anno
1620. delle Terre, e luoghi, che all'hora parvero poter si
infeudare, con la copia della cedola, che fu publicata,
& il ricordo della varietà, che dall'hora in qua può esser
seguita nel numero de fuocolari, e forsi anco alteratione
nelle rendite, che con altre circostanze si doveranno
verificare per informationi giudiciali, quando compa-
riranno

riranno abbocatori, non potendosi far hora senza spesa
eccessiua della Camera. Considerato ancora l'altro ri-
cordo datoci, che in quel tempo ogni cento fuocolari si
valutauano à ragione di quattromilla lire, che sono qua-
ranta lire per ciascuno, e che di presente si valutano à
dodici scudi l'uno, che sono lire settantadue per ordine
particolare di Sua Maestà dell'anno 1623., e che le
prerogatiue feudali si vendeano à due, e due mezo
per cento, e di presente unitamente col Feudo si ven-
dono solamente à due, e che nella sudetta relatione si
contengono alcuni luoghi, che si sono redenti dall'infeu-
datione con danaro pagato alla Camera, & altri, che
pretendono tener priuilegio di non poter esser infeudati,
e ne pendono contradittioni, come vien notato al margi-
ne di essa. Rimettiamo la risposta di tutto il contenuto
nel sudetto secondo capo al piede del terzo, che è il se-
guente, cioè.

Il terzo capo contiene, che oltre le Terre, e luoghi compresi
nella detta relatione dell'anno 1620., si possano ven-
dere ancora qualsiuoglia delle altre non infeudate (eccet-
tuate le Città) e che venendo fatte oblationi, si potranno
pigliar poi le informationi delli fuocolari, & altre regalie,
mettendo in consideratione, che sin' all'hora fu incluso
da infeudar Pontremoli con la sua giuriditione, e che
l'istesso si potrebbe far hora, quando non obstasse la
qualità del sito, e confini per alcuna conuenienza, o
ragione particolare, della quale si potesse hauer notizia
nell'Archiuio della Cancellaria Secreta, e che paren-
doci, che s'espongino le cedole per la vendita, o infeu-
datione di questa, & altre Terre, si potrebbero proporre
liberamente senza il patto di redimere, e che saranno
admesse alla compra qualsiuoglia persone, ancorche

forastiere, e le femine per sua vita, con facoltà di disporre la successione de maschi conforme agli ordini, e che ancora vogliamo dichiarar il prezzo delli fuocolari, poiche giudicate, che conuenga abbassarlo, e che in quanto alla regalia sia conforme agli ordini, esprimendolo nelle cedole, e quando gl aspiranti pretendano maggior vantaggio, se ne debba far consulta à noi, parendoui (attesa la qualità de tempi) poter si dispensare, come dite essersi praticato in altre rendite.

Che ancora conuenga disponer un bando, per sapere le Terre, e luoghi redenti con danari, per non esser infeudati, e le persone, che godono Feudi col patto di redimere, per bonificar la Camera.

Atutto il contenuto nelli sudetti capitoli 2, e 3. rispondiamo col parere della medesima Giunta, che passiate auanti ad esponer le cedole, per infeudar generalmente qual si voglia Terra, e luogo di questo Stato, ancora con titolo di Marchese, Conte, ò altro al prezzo maggiore, che potrete concertare, ancorche sia inferiore alla tassa praticata sin hora, e stabilita da gli ordini in consideratione delle necessità presenti, che non admettono dilatione, e con la conditione di dar di tutto conto à Sua Maestà, per riportarne la sua Real approbatione. Restarete però auuertiti di non passar alla deliberatione d alcun Feudo di Terra, e luogo confinante con Stati d altri Principi, ò Potentati, senza darci prima conto con puntualità, chi siano gli aspiranti, & abbocatori, della quantità del prezzo, che offeriranno, & di tutte le altre circostanze, che vi soccorreranno di poter auuertire, acciòche da noi ben essaminate, possiamo risolvere quello, che più conuenga al seruitio di S. M., & aspetterete l ordine, che risolveremo di darui. E publicarsi il bando ricordato.

Al

Al quarto. Che si possano vendere titoli di Marchese, Conte, & altri, giuntamente con li Feudi, e con obligatione d appoggiarli à chi li desiderarà, e che per facilitare la vendita de gli uni, & de gli altri, si bassi il valore, che dispongono gli ordini, che per il titolo di Conte è di tremilla ducati Castigliani, e per quello di Marchese di quattromilla, con bassar anco à proportione la tassa delli fuochi, con che però siano capaci di questo beneficio solamente quelli, che compreranno nel termine di sei mesi dopo la publicatione delle cedole, ancorche siano forastieri, ò femine, come già si è detto, e con la facoltà al Tribunal vostro di consultarci quello, che parerà rispetto delle persone, & della capacità loro, mentre nissuno resti escluso dal poter concorrere. Essendosi ancora la Giunta conformata, è parso à noi il medesimo, e così l'eseguirete.

Al quinto. Quanto al dichiarare, che quelli, che haueranno ottenuto da Sua Maestà titoli, ò Feudi con facoltà di poter disponer di essi in altre persone, non lo possano fare, se non passato un anno, e mezzo per quelli di titolo oneroso, e tre anni per li gratuiti, e che rispetto alla capacità delle Terre, che si venderanno, per assentar titolo di Conte, ò Marchese, si riserui alla dichiarazione nostra, col parere del detto Magistrato, considerata anco la qualità de gli aspiranti, & delle oblationi. Essendosi parimente in questa conformata la Giunta, l'eseguirete nel medesimo modo.

Al sesto. Che quelli, che tengono titoli per le persone sue, ò de descendentì gratuiti, ò onerosi, per mercede di Sua Maestà debbano in termine de tre mesi comprar Terre, ò luoghi per appoggiarli, pagandoli conforme alla tassa, che si praticaua al tempo, che hebbero la mercede, con

pena

pena della perdita delli Feudi, e di sodisfar' all' interesse della Camera, obligandoli a comprare li detti titoli, de quali hanno usato, & anco li Feudi, accioche si compisca con gli ordini, e mercedi di Sua Maesta, e si migliori il decoro di questa materia. Che ancora per ostare gli ordini di non vender Feudi non deuoluti, ne infeudar, ne vender luoghi nuoui, ne li titoli, ne abbassare li prezzi, quando noi giudichiamo, che si possa fare in consideratione delle necessita presenti, poiche stimate conueniente, che si faccia, non ostanti qual si uoglia ordini in contrario, con mettere nelli contratti ancora la conditione di dar conto a Sua Maesta, e riportare la sua Real' approbatione. Essendosi parimente in questo conformata la detta Giunta, noi ancora, seguendo il parere de tutti, l'approuiamo assolutamente, e cosi l'eseguirete, non ostanti gli ordini allegati, con la promessa della Real' approbatione in tutto, e per tutto, come si contiene nella detta Consulta.

Al settimo, che riguarda la propositione, che fece il Senato di vendere la facultà di disporre, & alienare li Feudi, e beni concessi per donatione, o gratia, a alcune persone, che per non tener successione, ne altro chiamato, possano trouarsi nel caso di breue deuolutione alla Camera. Visto il parere datoci dal Magistrato Ordinario con sua Consulta delli 24. del passato, & il vostro ancora, con quali concorda quello della Giunta, l'habbiamo abbracciato, & ordinato, che si metta in essecutione, notificandolo per bando publico, & includendoui ancora li beni di titolo oneroso, toccanti alli Feudi, e regalie, quando le parti, per non hauer successione, uogliano comprar la sudetta facultà di disporre in altre persone con regola di successione ordinaria, conforme a gli ordini, e senza
pregiu-

pregiudicio delli successori legittimi. Tutto l'approuiamo, e voi attenderete a farlo compire, consultandoci sempre particolarmente, e con cognitione di causa li casi, che si offeriranno.

L'ottauo, & ultimo ricordo fu di metter vn' impositione per una volta solamente sopra le acque Regali, che seruono per adacquare beni, e considerate le ragioni da voi representate, e seguendo il parer vostro, & della Giunta, habbiamo risoluto, che si ometta.

Resta dunque tutto il sudetto incaricato alla solita diligenza vostra, per poterne quanto prima ricauar' il frutto, che si spera, e cosi l'andarete praticando, e seruando li ricordi, e conditioni apposte a ciascun capo, che per poterlo fare vi concediamo l'autorità bastante. N. S. vi conserui. Dat. in Milano a 28. di Genaro 1647. Signat. El Condestable. V. Quixada. Platonus Ater. Magnif. Spect. & Egr. Præsidi, & Questoribus. Redd. Extraord. Status Mediol. nobis dilectifs., & sigillat. &c.

Recordo
Ran. & Præsidi, & Questoribus